

**Legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 (BUR n. 45/1987)**

**MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1974, N. 53 "NORME PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA E DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI"**

**Art. 1**

1. Il primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, è così sostituito:

"Per la inosservanza delle disposizioni della presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da L. 15.000 a L. 90.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui agli articoli 3 e 5;
- b) da L. 25.000 a L. 150.000 per la violazione ai divieti di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 5 agosto 1977, n. 7;
- c) da L. 10.000 a L. 60.000 per la violazione ai divieti di cui agli articoli 8 e 15;
- d) da L. 15.000 a L. 90.000 per la violazione ai vincoli di cui all'articolo 7;
- e) da L. 25.000 a L. 150.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui agli articoli 10 e 12, primo comma. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 12, primo comma, la sanzione si applica per ogni 2 Kg. di funghi eccedenti la quantità consentita.

Nei casi di cui alle lettere a), c), d) ed e) del primo comma si applica inoltre la confisca amministrativa dei funghi e delle specie della fauna inferiore e della flora tutelate dalla presente legge".

**Art. 2**

1. Le funzioni in materia di raccolta di funghi già esercitate dall'Ispettorato regionale delle foreste ai sensi degli articoli 13 e 15 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, sono svolte dai servizi forestali regionali competenti per territorio.

**Art. 3**

1. L'articolo 18 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, è soppresso e la materia dello stesso già prevista è regolata dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Art. 4**

1. Le funzioni di vigilanza e l'accertamento delle violazioni in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi dell'articolo 69 del d.p.r. 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitati anche dal Dipartimento per le

foreste e l'economia montana della Giunta regionale.

2. A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste e l'economia montana e dei servizi forestali regionali, con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalla presente legge sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dello articolo 221 del codice di procedura penale.

**Art. 5**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.